


Pubblicato il 12/05/2020

N. 03759/2020 REG.PROV.CAU.  
N. 03271/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 3271 del 2020, proposto da Cesare Maggiolo, Massimiliano Mantoan, Annalisa Tommasin, Carlo Mazzucato, Fernando Giantin, Ilaria Viviani e Gloen Dori, rappresentati e difesi dagli avvocati Andrea Frank, Matteo Cavatton, Anna Bellon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

dell'art. 1, in parte qua, del DPCM 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);

nonché, per l'accertamento

- 1) previa interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, accertarsi la nullità (in parte qua) dei DPCM 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020 per difetto di attribuzione (art. 21 septies l. 241/90); ovvero, comunque, accertarsi l'illegittimità per carenza di motivazione, proporzionalità e adeguatezza; ovvero, previa rimessione della relativa questione di legittimità costituzionale (illegittimità dell'art. 2, d.l. 23 febbraio 2020, n. 6 per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 32 comma 1 prima parte e comma 2 capoverso, 35, 41, 77 e 97 Cost.), accertarsi l'illegittimità derivata dei DPCM 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
- 2) ancora in relazione al (solo) DPCM 1 aprile 2020, della nullità, comunque, DELLA “PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE precedenti DISPOSIZIONI” per inefficacia ab origine e in ogni caso per abrogazione, in data 25 marzo 2020, del d.l. 23 febbraio 2020 n. 6.
- 3) dell'illegittimità dell'art. 1 DPCM 10 aprile 2020 in parte qua per carenza di motivazione e violazione di legge (art. 3 l. 241/90) violazione di legge e, in particolare, dell'art. 1 d.l. 26 marzo 2020 nonché degli artt. 1, 2, 3, 4, 32, 35, 36, 41, e 97 Cost.; violazione di legge e, in particolare, dell'art. 77 Cost. e per la conseguente condanna al risarcimento del danno o alla corresponsione di un equo indennizzo ai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dalla parte ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, nella specie, non sussistono le condizioni per disporre l'accoglimento dell'istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio;

P.Q.M.

rigetta l'istanza cautelare indicata in parte motiva.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 10 giugno 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.  
Così deciso in Roma il giorno 11 maggio 2020.

**Il Presidente**  
**Antonino Savo Amodio**

IL SEGRETARIO